

Studio Legale
Avv Robert Sanna
Via A. Diaz, 64 – 09170 Oristano
Tel Fax 0783-766086
Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

**Ricorso ex art 414 cpc con istanza ex art. 700 cpc e richiesta di autorizzazione
alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 cpc**

Per le sig.re

1. **Bosco Elda**, nata a Cagliari il 19.11.1979, residente in Quartu Sant'Elena (CA), Via Della Musica, 114, Cod. Fisc. BSCLDE79S59B354Bristano, Via Giovanni Paolo I, 5, Cod. Fisc. BGNPLA81L58G113P;
2. **Carta Monica**, nata a Nuoro il 05.02.1973, residente in Bosa (OR), Via Fara, 21, Cod. Fisc. CRTMNC73B45F979F;
3. **Cherchi Giovanna**, nata a Sassari il 31.01.1978, residente in Abbasanta (OR), Via Padre Airoidi, 4, Cod. Fisc. CHRGNN78A71I452P;
4. **Carrus Stefania**, nata a Oristano il 14.06.1979, residente in Cabras (OR) Via De Castro, 133, Cod. Fisc. CRRSFN79H54G113P;
5. **Laurenza Simonetta**, nata a Sassari il 12.10.1974, residente in Bosa (OR), Via Gioberti, 39, Cod. Fisc. LRNSNT74R52I452I;
6. **Marongiu Adalgisa**, nata a Bentivoglio (BO) il 09.02.1980, residente in Arzachena (OT), Via Giovanni Fresi, 9, Cod. Fisc. MRNDGS80B49A785R;
7. **Oppo Roberta**, nata a Oristano il 01.11.1980, residente in Ghilarza (OR), Via Canonico Spanu, 32, Cod. Fisc. PPORRT80S41G113S;
8. **Orani Marianna**, nata a Cagliari il 19.01.1978, residente in Porto Torres (SS), Via Balai, 60, Cod. Fisc. RNOMNN78A59B354V;
9. **Orrù Alessandra**, nata a Oristano il 10.03.1975, ivi residente in Via Carloforte, 4/A, Cod. Fisc. RROLSN75C50G113P;
10. **Steri Luisanna**, nata a Carbonia il 23.11.1975, residente in Sant'Antioco, Via Baccarini, 30, Cod. Fisc. STRLNN75S63B745J;
11. **Marongiu Sara** nata a Nuoro il 25.10.1975, residente in Cagliari, Via Cornalias, 102, Cod. Fisc. MRNSRA75R65F979C;

tutte elettivamente domiciliate in Oristano, Via A Diaz, 64, presso e nello studio dell'



Avv. Robert Sanna, del Foro di Oristano (cod. Fisc. SNNRRT68H07M168B – Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it) da cui sono rappresentate e difese in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

Ricorrenti

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (Cf 80185250588);
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (Cf 80012550929);
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari**, in persona del legale rapp.te *pro tempore* (Cf 80009830920)
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale Provinciale di Oristano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (Cf. 80004310951);
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari**, in persona del legale rapp.te *pro tempore* (Cf 80003220904)
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro**, in persona del legale rapp.te *pro tempore* (Cf 80003490911)
- tutti *ex lege* rappresentati, difesi e domiciliati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante, 23/25 – Cagliari.

Resistenti

E NEI CONFRONTI

- **di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive degli ambiti territoriali di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017 e, più in generale, di tutti i docenti inseriti nelle GAE dei 101 ambiti territoriali italiani per le medesime classi di concorso

Litisconsorti -Controinteressati

In Fatto

1. Tutte le odierne ricorrenti sono **insegnanti precarie, abilitate** alla professione docente **in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002** al termine di corsi quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale.
2. Il titolo in parola ha sempre avuto (v. *infra*) valore abilitante all'insegnamento nelle



scuole dell'infanzia (classe di concorso AAAA) e primaria (classe di concorso EEEE) e ha consentito anche a taluna delle ricorrenti di essere assunte fino ad oggi con contratti a termine, per effettuare supplenze di durata anche annuale, infatti, le stesse ricorrenti risultano **attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto**, ossia nelle graduatorie **utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi** e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

3. Nonostante il valore del Diploma Magistrale, comprovato e quindi riconosciuto dall'utilizzo concreto delle ricorrenti per l'insegnamento, anche se solo a titolo di supplenza, alle stesse è sempre stata preclusa la possibilità di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) dalle quali viene selezionato il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre il restante 50% è assegnato mediante concorsi per titoli ed esami.

4. Anche il Decreto n. 235/2014, di aggiornamento delle Graduatorie per il triennio 2014/2017, non consente alcun nuovo inserimento, prevedendo la sola possibilità di aggiornamento dei punteggi e dei titoli di chi già risulta inserito nelle predette graduatorie.

5. La materia è stata radicalmente rivisitata dalla recentissima Sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015. Infatti, con detta sentenza, il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che il **diploma magistrale conseguito entro l' a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge** ha, altresì, statuito che **"[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]"** con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel **consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento**.

6. Dopo aver appreso che il D.M. 235/2014 è stato annullato perché illegittimo in *parte qua*, gli odierni ricorrenti **hanno immediatamente inoltrato agli ambiti territoriali di appartenenza una richiesta/diffida per** ottenere l'inserimento nella III fascia della relativa GAE Provinciale.

7. Tutte le predette richieste/diffide di inserimento sono rimaste prive di riscontro e talvolta respinte. Inoltre, il MIUR, con nota Reg. Uff. 15457 del 20.05.2015, ha dichiarato espressamente l'impossibilità di inserimento in graduatoria se non per ordine



del Giudice adottato con sentenza o provvedimento cautelare favorevole.

8. Con D.M. n. 325 del 03.06.2015 il MIUR riapriva il termine per presentare la domanda di inserimento nelle GAE ma, al pari del D.M. n. 235/2014 annullato dal CDS, non consentiva l'ingresso ai docenti con Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002

9. Con successiva circolare n. 2198 del 30.06.2015, il MIUR ancora una volta "tornava sui suoi passi" e stabiliva, per i Diplomatici Magistrali entro l'anno 2001/2002 :

a) l'inserimento in GAE a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giudiziari favorevoli;

b) l'inserimento con riserva per gli aspiranti aventi il relativo contenzioso ancora aperto.

10. Nel breve volgere di appena sei giorni il MIUR cambia ancora una volta orientamento. Infatti, con successiva nota prot. n. 19621 del 6 luglio 2015, il Miur, con riferimento all'inserimento in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, precisa che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di **sentenze** che abbiano **definito nel merito, in senso favorevole** ai ricorrenti, la controversia e, altresì, i soggetti destinatari di **ordinanze cautelari favorevoli**.

Viceversa, non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie, coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio.

11. Viste queste disposizioni del MIUR, non può non evidenziarsi l'assoluta contraddittorietà e irragionevolezza ravvisabile nel comportamento della P.A. Infatti, se già vi sono Diplomatici destinatari di provvedimenti favorevoli, e questi non sono certo pochi come meglio emergerà dalle sentenze di seguito citate, significa che il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 è sicuramente titolo abilitante all'inserimento in GAE, pertanto, ci si chiede perchè non provvedere al dovuto inserimento sulla base della domanda di parte e non invece attendere, come sta accadendo, un provvedimento giudiziale che comunque espone i ricorrenti a sostenere le spese e a supportare le lungaggini del relativo Giudizio. **Si chiede che di questa circostanza l'Ill.mo Sig. Giudice tenga conto in punto di spese, nel caso di esito favorevole della presente lite.**

12. Le ricorrenti **aspirano ad essere incluse**, per le classi di concorso Scuola



dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), **nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Cagliari, Oristano, Sassari e Nuoro** valide per gli anni scolastici 2014/2017, **ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR** ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs 297/1994 e succ. modif.

13. L'oggetto principale del ricorso è pertanto quello di definitivamente accertare il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito dalle ricorrenti ed il conseguente diritto che il MIUR ancora oggi insiste a negare, ad essere inserite nella Terza fascia delle GAE.

B. Il D.M. 253/2014 e l'aprioristica esclusione dei ricorrenti dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Il **Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014**, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, **precludeva** ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.**

Occorre sottolineare che il **D.M. 235/2014** ha previsto **soltanto** la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento** delle propria posizione in graduatoria, riservando la possibilità di presentare detta domanda **esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie** per cui è causa e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line"**.

Oltre a questa preclusione, di natura squisitamente normativa, anche le modalità operative di detta piattaforma precludevano in maniera radicale la possibilità di inserimento in graduatoria per diplomati magistrali.

Più precisamente, ai sensi del **D.M. 235/2014**, all'**art. 9, commi 2 e 3**, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", la domanda di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento dovrà essere presentata **esclusivamente con modalità WEB**, "*secondo le seguenti modalità*":

a) **registrazione del personale interessato**; tale operazione, che prevede anche una fase di **riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica**, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, **"Istanze on line -**



presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato *Regolarizzazioni e esclusioni*", **stabilisce che è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3.**

La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR, impedendo ai ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

C. Sulla legittimazione passiva dei litisconsorti.

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la **"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)"**, in relazione al **piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti**, prevede **la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.**

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

Infine si evidenzia che la sede dell'ultimo servizio dei ricorrenti è stata svolta, per alcuni in Comuni rientranti sotto la competenza territoriale di Cagliari, mentre per altri non risulta alcun servizio prestato, come meglio evidenziato nelle allegate dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445 / 2000 e succ. mod. e integ..

Motivi in diritto

1. Sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro

Secondo un consolidato e prevalente orientamento giurisprudenziale nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di



Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. **Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “pretesa” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.**

Si citano alcuni pronunciamenti giurisprudenziali a sostegno della competenza del Giudice Ordinario:

• **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di **inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti**, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).*

• **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";*

• Dello stesso tenore vedasi (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014 Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013)

• Lo stesso orientamento è rinvenibile ancora in altro pronunciamento del Consiglio di Stato, che ha statuito che in materia di controversie promosse dai docenti per in materia di G.A.E.



Rientrano nella competenza del Giudice Ordinario, non potendosi in questi casi configurare né l'ingerenza in procedure concorsuali, stante l'assenza di un bando, né di una procedura di valutazione e di un atto di approvazione finale che individui dei vincitori, trattandosi piuttosto dell'inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso dei requisiti necessari per il conferimento dei posti disponibili (C.d.S., ad plen. n. 11 del 4.7.2011)

Per completezza e chiarezza giova evidenziare che l'oggetto del presente giudizio è di chiedere l'**accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie** ad esaurimento nella parte in cui, **non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono dalla possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato, con evidente lesione di un loro diritto soggettivo.** La giurisprudenza in materia è quanto mai copiosa e, solo per citarne alcune, si segnalano *ad abundantiam* le seguenti pronunce: Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 4288 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 122 del 9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III BIS n. 123 del 9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. II n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. III n. 813 del 14.6.2012, Cons. Giustizia Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 12.7.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 4289, 4288, 4287 del 29.01.2013.

Fra le recenti sentenze di merito, **che hanno positivamente accolto le domande dei ricorrenti**, si evidenzia: Tribunale di Pordenone, sentenza 11.06.2015; Tribunale di Cremona, sentenza n. 61 del 12.06.2015; Tribunale di Avezzano, sentenza del 14.06.2015; Tribunale di Napoli, sentenza del 23.07.2015.

1.1. l'art. 11 del DM 235/2015

Le argomentazioni sopra esposte in tema di giurisdizione sono in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso **D.M. 235/2015** di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. 11, comma 6, stabilisce " **La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro**".

1.2 Il D.lgs 165/2001

Ai fini dell'individuazione del Giudice Ordinario, quale Giudice competente a conoscere la presente controversia, è decisiva la previsione **dell'art. 63 del D.lgs 165/2001, a mente del quale sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario "le controversie relative**



ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro" mentre rimangono di competenza del Giudice amministrativo *"le competenze in materia di procedure concorsuali"*. Poichè nel caso *de quo* non si controverte in materia di procedura concorsuale ma, più semplicemente di mera collocazione nelle GAE ai fini dell'assunzione, in favore di coloro che risultano in possesso dei prescritti requisiti di legge, non v'è dubbio alcuno che la giurisdizione spetti al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, stante la titolarità in capo agli stessi di una vera e propria posizione di diritto soggettivo.

1.3 Tar Lazio Ordinanza del 20.11.2015

Infine, la giurisdizione del Giudice Ordinario è stata ribadita dalla recentissima Ordinanza del Tar Lazio del 20.11.2015, pronunciata nel giudizio n. 05216/2015 REG. Prov. CAU – n. 11285/2015 REG. RIC., con la quale il Tar Lazio ha statuito che ***"...sussiste, per consolidato orientamento della sezione nella materia, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito"***

1.4 Competenza territoriale

Ai fini dell'individuazione del Tribunale di Cagliari, come Tribunale territorialmente competente alla trattazione dell'instaurando giudizio, si evidenzia che, non avendo le ricorrenti mai prestato servizio, si ritiene sussista la competenza del Tribunale adito sulla base delle regole generali ex artt. 25 e 413 cpc

2. Il sistema di reclutamento dei docenti

Per poter meglio capire le ragioni giustificative la domanda avanzata dalle ricorrenti di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

La normativa di riferimento è costituita dal **D. Lgs. 297/1994 (T.U. in materia scolastica)**, dalla **Legge 124/1999**, dal **D.L. n. 255/2001 (convertito in Legge n. 133/2001)** e dalla **Legge n. 296/2007 (finanziaria per il 2007)**

Secondo l'art 399 del T.U. ***"l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, avviene mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali"***
L'art. 401 richiedeva, per l'ammissione ai concorsi per soli titoli: *a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto"*,

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la **soppressione del concorso**



per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, modificando profondamente sia l'art. 399 sia l'art. 401 sopra riportati. Infatti l'art. 401, così come modificato, dispone che *“le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli **del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria**, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1”*

L'art 399, così come modificato, prevede che l'accesso ai ruoli avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo dalle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

L'art. 2 della Legge 124/99 ha, inoltre, previsto che, in sede di prima integrazione delle Graduatorie Permanenti ex art 401 T.U., hanno diritto all'inclusione :

- a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;*
- b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche solo a fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo”*

La citata disposizione normativa ha così confermato e ribadito che i Diplomatici Magistrali, poiché legittimati a partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli nonché per aver superato un'esame anche ai soli fini abilitativi, avevano diritto ad essere inseriti nelle graduatorie permanenti.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, **sono articolate in 3 fasce**, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **Prima fascia**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli**;
- **Seconda fascia**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli**;
- **Terza fascia**, numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano **superato le prove di un precedente concorso** per titoli ed esami **anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in



vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

- Con **D.M 53/2012** è stata inserita una **quarta fascia**, riservata tra gli altri ai docenti abilitati a seguito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di *ogni percorso di abilitazione* in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

3) La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, fra le altre statuizioni ha previsto:

*“c) la **definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico**”, trasformando le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento.*

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "**Docenti già in possesso di abilitazione**".

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, **ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.**

I ricorrenti, come vedremo, tuttavia, **hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.**

4. Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro



l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

In proposito deve evidenziarsi una netta linea di distinzione tra:

- i **diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato, infatti, al titolo conseguito entro tale anno scolastico **è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento**;
- i **diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante** all'insegnamento.

Tralasciando l'analisi dettagliata della previgente normativa, ovvero il R.D. 1054/1923 e il RD n. 577/1928, il punto di partenza per capire questa distinzione è rappresentato dalla **Legge n. 239 del 30.07.1991**, nella parte in cui dispone che "*Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".*

Successivamente, l'art. **194, comma 1, del D. Lgs 297/1994** ha previsto che al termine del corso di studi della **scuola magistrale** si sostengono gli esami per il conseguimento del **titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne** (ora Scuola dell'Infanzia)".

Il successivo art 197, **comma 1, del D. Lgs 297/1994** ha stabilito che il **titolo conseguito nell'esame di maturità** a conclusione del corso di studio **dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare**".

Nel 1995 è stata promulgata la **legge n. 226 del 17.10.2005** che, pur abrogando il su richiamato art. 194 D.Lgs 297/94, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "... **continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti**, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi....".

Successivamente il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato "*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare*", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, **attribuisce valore abilitante**



all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa che " **I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale**".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". Infine, l'art. 15, comma 7, DPR 323/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.**

A conferma di questo quadro normativo è stato recentemente pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014**, con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012) e con esso è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "...prima della laurea in Scienze della formazione, il **titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti**".

In conclusione, non v'è dubbio alcuno che il diploma magistrale **conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sia titolo abilitante per accedere all'insegnamento** nella scuola dell'infanzia **(AAAA)**, e nella scuola primaria **(EEEE)**.

E' quindi incontestabile il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella III fascia delle GAE, avendo gli stessi conseguito il Diploma entro l'anno scolastico 2001/2002, allorquando lo stesso abilitava all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e in quella primaria

La definitiva consacrazione di questo diritto è avvenuta ad opera della già citata



sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 che, nel dichiarare l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui precludeva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017, ha stabilito che i diplomati magistrali, con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante, riconoscendo come fondata la loro pretesa all'inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, ovvero la stessa fascia in cui avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero.

La sentenza è chiara anche nel precisare la sua portata pratica, laddove statuisce che "Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

5. Sul diritto dei ricorrenti all'inserimento – considerazioni in tema di decadenza e/o prescrizione del diritto

A questo punto è opportuno soffermarsi su un profilo *di assoluto* rilievo della materia, ovvero quello dell'eventuale decadenza e/o prescrizione del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle GAE.

Da taluni Tribunali è stato negato, quanto meno in via cautelare, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle GAE sull'assunto della decadenza temporale verificatasi al momento della trasformazione della graduatorie da permanenti ad esaurimento, siccome disposta dalla lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, poiché i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere l'inserimento nelle GAE al momento della loro istituzione, non potendolo invocare invece allo stato attuale.

Queste argomentazioni sono state ampiamente contraddette da una serie di pronunce di merito che hanno invece ampiamente riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'inserimento in considerazione del fatto che detto inserimento non poteva essere materialmente chiesto al momento della citata trasformazione delle graduatorie, poiché materialmente precluso dal sistema di reclutamento e di iscrizione nelle GAE seguita dalla PA, che di fatto impediva ai ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema, oltrechè di potersi iscrivere in graduatoria. A tal proposito merita attenzione il provvedimento del **Tribunale di Messina** che, con **Ordinanza del 21.09.2015**, ha statuito come la prima domanda utile per



l'inserimento in GAE decorra **dal giugno del 2015**, poiché solo con l'emanazione del DM 325 del 03 giugno 2015 i ricorrenti avrebbero potuto far valere il loro titolo ai fini dell'inserimento nelle GAE.

Ancora più rilevanti le argomentazioni esposte dal **Tribunale Collegiale di Grosseto** che, in sede di giudizio di reclamo avverso i provvedimenti adottati in materia dai giudici monocratici, **ha statuito, in primo luogo, l'efficacia *erga omnes* della più volte citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e, in seconda istanza, che non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto dei ricorrenti per aver formulato la domanda di inserimento solo nel 2014 e nel 2015, considerato che i bandi che si sono succeduti nel tempo non hanno mai permesso loro di presentare domanda e considerato anche il principio comunitario dell'affidamento. Inoltre, è stata riconosciuta la possibilità di inserimento in GAE, nonostante la previsione della loro chiusura operata dalla L. 296/06, per avere i ricorrenti conseguito il titolo prima della chiusura delle graduatorie perché tale norma fa salvo il diritto dei docenti già in possesso del titolo abilitante alla data di chiusura delle graduatorie. Non dispiaccia evidenziare che detto provvedimento ha ribaltato il provvedimento del Primo Giudice che aveva escluso l'inserimento nelle GAE di ben 60 ricorrenti!** (Trib Coll. Grosseto Ordinanza del 02.10.2015 RG 694/2015). Ancor più nello specifico, si è statuito che il **diritto dei ricorrenti non può certamente considerarsi prescritto, atteso che il termine decennale di prescrizione ordinaria non è decorso dovendosi ritenere termine *a quo* per l'eventuale decorrenza della prescrizione l'entrata in vigore del disposto di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 605, della L. 296/2006, che ha trasformato le graduatorie triennali in graduatorie ad esaurimento** (Trib. Coll. Pordenone, Ordinanza n. 1695/2015 del 22.10.2015 RG 388/2015; Trib Coll. Ascoli Piceno Ordinanza del 12.11.2015).

In piena sintonia con queste pronunce anche la **sentenza del 07.11.2015 con la quale il Tribunale di Siena decide nel merito disponendo l'inserimento nelle GAE dei ricorrenti.** In ordine al profilo della decadenza e/o prescrizione del diritto, in questa sentenza è dato leggere “ ***deve e può affermarsi che un diritto....già sussistente, possa restare quiescente, addormentato nel bosco della selva normativa, in attesa di stand by, e ciò essenzialmente, non per inerzia del titolare, ma in forza di una indiscussa, granitica prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione, nella specie scolastica, quindi da un potere pubblico, che autoritativamente nemmeno consentiva, proprio materialmente (attesa la notoria impossibilità del necessario accesso telematico per la categoria) la presentazione della domanda, nessuna***



decadenza, pertanto, potendo ritenersi operante. Pur non versandosi certamente in un caso di impedimento per forza maggiore, si impone comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e l'inoperatività di qualsiasi decadenza”

6. Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento** (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attestante la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a*



consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis".

Il **Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5459 del 18 novembre 2013**, ha chiaramente statuito che la **decisione di annullamento di un provvedimento amministrativo** – che per limiti soggettivi del giudicato potrebbe esplicare in via ordinaria effetti solo fra le parti in causa – **acquista efficacia erga omnes quando gli atti impugnati siano a contenuto generale e inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri.**

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**

6.1 L'Ordinanza Tar Lazio del 20.11.2015

Con riferimento all'aspetto di cui sopra, inerente l'efficacia *erga omnes* della sentenza del C.d.S n. 1973/2015, è di assoluto rilievo la già citata Ordinanza del Tar Lazio del 20.11.2015, pronunciata nel giudizio n. 05216/2015 REG. Prov. CAU – n. 11285/2015 REG. RIC.. Con questa Ordinanza il TAR ha di fatto respinto l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti ai fini del loro inserimento in GAE, considerando il ricorso assolutamente superfluo, con la seguente motivazione: “ **Rilevato che, con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n. 325/2015, l'atto impugnato dispone all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n. 235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, sicché fa stato nei confronti di tutti gli interessati**”. In buona sostanza, anche il TAR Lazio riconosce l'efficacia erga omnes della sentenza n. 1973/2015.

Per ovvie ragioni di chiarezza si precisa che detto ricorso è stato proposto da ben 28 ricorrenti sarde, alle quali gli Uffici scolastici regionali sardi hanno negato il diritto all'inserimento in GAE.

6.2. Il D.M. 235/2014 il D.M. 325/2015 e l'Ordinanza Tar Lazio n. 4568/2015

Con il DM 325/2015 il Ministero, nel giugno scorso, aveva riaperto i termini per lo scioglimento delle riserve e per l'inserimento del titolo di sostegno e/o di riservista nelle GAE. Avverso detto Decreto sono stati proposti una serie di ricorsi che sono stati decisi dal



Tar Lazio all'udienza del 22 ottobre scorso. Con Ordinanza n. 4568/2015, depositata il 23.10.2015, il Tar Lazio ha definitivamente riconosciuto in materia la giurisdizione del Giudice Ordinario e ha ulteriormente statuito che “ *con riferimento alla domanda di annullamento del DM M.I.U.R. n.325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni del D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati*”. **Dalla motivazione della citata Ordinanza emergono due importanti principi: il primo è che il DM 325/2015 deve ritenersi nullo in quanto adottato in violazione di una sentenza passata in giudicato, il secondo principio è che la sentenza del C.d.S n. 1973/2015, di annullamento del D.M. 235/2014 ha efficacia *erga omnes* e fa stato nei confronti di tutti gli interessati.**

7. L'Ordinanza del Consiglio di Stato depositata il 16.11.2015

A chiusura del lungo excursus giurisprudenziale favorevole alle istanze degli odierni ricorrenti si richiama la recentissima **Ordinanza del Cd.S pronunciata nel giudizio RG 503/2015. Con questa Ordinanza, depositata il 16.11.2015, i Giudici di Palazzo Spada hanno definitivamente statuito che i Diplomatici Magistrali fino all'a.s. 2001/2002 hanno il diritto di partecipare al piano straordinario di assunzioni, stabilendo che l'inserimento nelle GAE, anche se con riserva, dà diritto al posto fisso. Considerato che il piano di assunzioni è stato già avviato ed è in fase di completamento, il C.d.S. ha statuito che il Diplomatici Magistrali hanno diritto alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni con effetto immediato, beneficiando così dei posti ancora residui o di quelli che si renderanno comunque disponibili. Ma non basta, l'Ordinanza impone al Ministero di dare seguito all'Ordinanza, pena il commissariamento dello stesso.**

Pertanto, Il Consiglio di Stato non si è limitato a riconoscere il diritto dei ricorrenti all'inserimento in Gae, ma ha esplicitamente previsto la sanzione del commissariamento nei confronti del MIUR qualora questi si opponga o comunque neghi il richiesto inserimento.

8. danni subiti dalle ricorrenti

Le GAE hanno rappresentato per le ricorrenti, e più in generale per tutti i Diplomatici Magistrali nella loro stessa condizione, l'unica possibilità di accedere al unico canale attivo di assunzioni a tempo indeterminato, pertanto, il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ascrivibile solo ed unicamente al MIUR, **ha**



comportato (e comporta) l'esclusione delle ricorrenti dai piani di assunzioni in ruolo, con tutti i comprensibili conseguenti gravi danni, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale, a carico degli stessi.

Infatti, come già argomentato, con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, **la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006**, aveva previsto la definizione di un **piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009**, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Le ricorrenti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse da questo piano di assunzioni e si ritrovano, ancora oggi, nella triste condizione di precariato.

Purtroppo la situazione potrebbe nuovamente verificarsi, considerato che la **Legge di stabilità 2015** ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che dovrebbe effettuarsi **nel periodo giugno-agosto 2015**. Questo piano di assunzioni straordinario potrà riguardare **esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso**, che costituiscono gli unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994, pertanto, **non essendo le ricorrenti attualmente presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno nuovamente escluse da quest'ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.**

Questo piano di assunzione prevede, inoltre, che i soggetti interessati possono **esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali italiani**. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che **i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani, con conseguenti maggiori chance concrete di assunzione. Purtroppo queste chance allo stato attuale sono concesse soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento!**

9. Sulla sussistenza dei requisiti giustificanti il richiesto provvedimento d'urgenza.

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare urgente che consenta ai ricorrenti (attualmente precari privi di occupazione) di essere inseriti nelle GAE onde consentire agli stessi di poter partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge di riforma del sistema di istruzione e formazione, o anche al sol fine di poter partecipare al conferimento di incarichi a supplenza.



a) fumus boni iuris

La sussistenza di questo requisito emerge palese dall'espositiva che precede, dalla quale emerge non solo la parvenza del diritto fatto valere dai ricorrenti ma addirittura la piena fondatezza del medesimo.

Riassuntivamente, è stato ampiamente argomentato, sulla scorta della normativa e della giurisprudenza citata, che: 1) il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 sia titolo abilitante; 2) per poter accedere alle graduatorie permanenti, ora alle GAE, era necessario aver superato precedenti esami anche ai soli fini abilitativi: requisito posseduto dai ricorrenti; 3) il MIUR con propri Decreti ha sempre illegittimamente negato l'ingresso nelle Graduatorie di tutti coloro che si trovavano nella stessa condizione dei ricorrenti: l'ultimo di questi Decreti è il 235/2014, dichiarato illegittimo e annullato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015. **Per tale ragione non può escludersi il diritto delle ricorrenti all'inserimento in GAE sull'assunto che essi avrebbero dovuto inoltrare domanda al momento della citata trasformazione della Graduatorie, considerato che il sistema di presentazione delle domande di fatto precludeva loro la possibilità di poterle presentare, possibilità riconosciuta solo con la più volte richiamata sentenza n. 1973/2105 dalla cui pronuncia decorre ogni eventuale termine prescrizionale. In ogni caso, anche a voler propendere per la diversa impostazione secondo la quale la trasformazione delle graduatorie avrebbe determinato la perdita del diritto all'inserimento delle ricorrenti, si evidenzia che di fatto la trasformazione delle graduatorie non ha determinato la prescrizione del diritto delle stesse ricorrenti, considerato che il termine decennale di prescrizione ad oggi non risulta ancora decorso.**

b) il periculum in mora

Come già detto e per le ragioni esposte e più volte richiamate, le ricorrenti, non essendo inserite nelle GAE, non possono partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge, in via di approvazione, di **Riforma del sistema di istruzione e formazione** che determinerà l'immissione in ruolo di ben 100.000 docenti. Purtroppo questo piano potrà riguardare solo i docenti inseriti nelle GAE, condannando i docenti non inseriti nelle stesse, come è per le odierne ricorrenti, alla condizione di "eterno" precario.

Questo pericolo è stato ben percepito dai Giudici di Palazzo Spada che, in un passo estremamente significativo della **Sentenza n. 3658/2014**, hanno precisato, per tutti i



Diplomati Magistrali nella stessa situazione dei ricorrenti, che gli stessi “appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile”

Questa pronuncia avalla ulteriormente la sussistenza di **pericolo grave ed irreparabile, stante la sua definitività, per i ricorrenti i quali, non vedendosi riconosciuto il loro diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle future assunzioni previste dalla Riforma della Scuola, né a supplenze future in quanto le graduatorie esistenti perderanno definitivamente efficacia.**

Ma non basta, è lo stesso Miur, con la Circolare del 30.06.2015 che si allega, a riconoscere questo pericolo, nella parte in cui qualifica il provvedimento giudiziale come l'unico strumento per poter accedere alle graduatorie ed evitare il prospettato pericolo.

A riprova della radicata pozione di chiusura del MIUR sul punto, si ribadisce la preclusione all'inserimento in graduatoria per i diplomati magistrali riaffermata con il recente D.M. 325/2015 e con la nota prot. n. 19621 del 6 luglio 2015, con la quale il MIUR ha chiarito che in graduatoria possono accedere solo i destinatari di provvedimenti giudiziari favorevoli, siano questi Sentenze e/o Ordinanze, ma non anche chi ha il giudizio ancora pendente.

Esistono quindi fondate ed evidenti ragioni di urgenza sottese all'accoglimento dell'invocato provvedimento cautelare d'urgenza, ravvisabili nella necessità di una tutela immediata e anticipata del diritto dei ricorrenti incompatibile con i tempi del giudizio ordinario, considerato che di fatto la sentenza di merito sarà successiva rispetto al piano straordinario di assunzioni, pertanto, detta pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

In buona sostanza, dunque, **la misura cautelare richiesta ha lo scopo di consentire alle ricorrenti di poter partecipare alle procedure previste dal Piano straordinario di stabilizzazione, esprimendo le molteplici preferenze previste dallo stesso piano e, allo stesso tempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di**



graduatorie illegittimamente formate.

Il bene a cui le ricorrenti aspirano e di cui chiedono tutela, ossia l'accesso al ruolo, non è in alcun modo sostituibile con altre forme di tutela, come quella risarcitoria, in quanto il mancato inserimento prima della riforma enunciata, consacrerà lo stato di precariato dei ricorrenti che perdura già da molti anni, in dispregio di un diritto soggettivo riconosciuto loro come incontestabile.

Vista la ristrettezza dei termini sopra indicati, si ritiene che l'urgenza sia tale da giustificare l'adozione del richiesto provvedimento *inaudita altera parte*, considerato che la stessa PA riconosce di poter inserire in graduatoria, seppur con riserva, i destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli.

10. I precedenti giurisprudenziali

In materia si è sviluppata una copiosa giurisprudenza che ha riconosciuto il diritto dei diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 all'inserimento nelle GAE.

Fra i recenti provvedimenti del **Consiglio di Stato** si cita la sentenza n. 3628 del 21.07.2015, con la quale è stato disposto **l'inserimento nelle GAE di ben 1000 docenti** diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 e i decreti monocratici n. 3421, 3423, 3424, 3426 del 30 luglio 2015.

Fra le sentenza di merito, oltre alle già citate sentenze, si citano: **Tribunale di Pordenone**, sentenza del 11.06.2015 (RG 310/2015); **Tribunale di Cremona**, sentenza n. 61 del 12.06.2015; **Tribunale di Avezzano**, sentenza del 14.06.2015; Tribunale di Napoli, sentenza del 23.07.2015. Di assoluto rilievo l'orientamento del **Tribunale di Cremona** che con ben sette decreti *inaudita altera parte*, pronunciati lo scorso 12.06.2015, ha disposto l'inserimento in GAE di altrettanti docenti. Sempre con riferimento al Tribunale di Cremona si evidenziano i Decreti di inserimento emessi nei giudizi R.G. 49/15, 377/15, 378/15, 381/15, 578/2014.

Altresì importante è il provvedimento reso in data 25.7.2015 dal **Tribunale di Ravenna**, Giudice Dott. Roberto Rivero, nel giudizio RG 635/2015, con il quale è stato disposto l'inserimento nelle GAE di ben settanta diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002 .

Altro provvedimento positivo è costituito dall'ordinanza del **Tribunale di Como**, datata 29.07.2015, emessa *inaudita altera parte*, con la quale è stato disposto l'inserimento in GAE dei destinatari della stessa sul seguente assunto: *“Questo Giudice non ignora che una significativa parte della giurisprudenza di merito (..) è di contrario avviso argomentando, tra l'altro, per il divieto della norma primaria (art. 1 comma 605 legge 296/06) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad*



eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna. E' tuttavia evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento."Il Giudice del Lavoro ha quindi ordinato al MIUR di consentire ai ricorrenti la presentazione delle domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015".

Ancora si segnala l'Ordinanza del **Tribunale di Ferrara** cron. n. 1421/2015, pronunciata nel giudizio RG 439/2015-1, con la quale è stato statuito l'inserimento nelle Gae dei diplomati magistrali e il loro pieno diritto a partecipare a pieno titolo al piano straordinario di assunzioni attualmente in corso.

Dello stesso tenore la recente sentenza del 24.08.15 del **Tribunale di Milano** – Sezione Lavoro, con la quale è stato disposto l'inserimento in GAE di diversi diplomati magistrali sempre ai fini della loro partecipazione al piano straordinario di assunzioni.

Sempre in senso favorevole all'inserimento nelle GAE le recenti ordinanze cautelari del **Tribunale di Padova** - sezione Lavoro – n. 5534/2015, 5540/2015, 5555/2015, 5733/2015, 5736/2015 del 26 agosto 2015.

Da ultimo e sempre in senso positivo per le istanze dei ricorrenti, si richiamano **l'Ordinanza Cautelare emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 07.01.2016 e la Sentenza emessa in data 20.01.2016 dal Tribunale di Como, con la quale è stato disposto l'inserimento in GAE di quattro Diplomatici Magistrali.**

Si richiama, inoltre, la copiosa giurisprudenza citata nell'espositiva che precede.

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, chiedono vengano accolte le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 409 e ss. cpc, 669 bis e 700 c.p.c, previo accertamento e declaratoria della nullità e/o annullamento e/o illegittimità e conseguente disapplicazione:

A. Del D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Gae per il triennio 2014/2017 nella parte in cui non ha consentito e non consente alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi



elenchi per il sostegno), e del D.M. n. 325 del 03.06.2015 nella parte in cui non consentono alle ricorrenti di inserirsi nelle GAE medesime, nonché di ogni ulteriore atto a questi collegato, dipendente e/o connesso e, fra questi, la nota MIUR prot. n. 19621 del 6 luglio 2015,

In via cautelare inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze, di disporre l'inserimento a pieno titolo o, in subordine, con riserva nella III fascia delle GAE provinciali definitive del USR Sardegna, nelle classi di concorso della scuola dell'infanzia (AAAA) e primaria (EEEE), posti comuni e/o di sostegno, negli ambiti territoriali validi per il triennio 2014/2017, così come richiesto da ciascun ricorrente in base alla propria domanda e con il punteggio nelle stesse indicate o, in alternativa, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannando le Amministrazioni convenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari a consentire il richiesto inserimento, fra i quali l'eventuale ri-presentazione della domanda di inserimento nelle predette GAE .

Nel merito

1. Accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive del USR Sardegna, negli Ambiti Territoriali dagli stessi indicati, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), valide per gli anni scolastici 2014/2017, secondo le preferenze espresse nelle singole domande e con il punteggio nelle stesse indicate o, in alternativa, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

In subordine, . Accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive



degli Ambiti prescelti nelle singole domande, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), valide per gli anni scolastici 2014/2017, secondo le preferenze espresse nelle singole domande e con il punteggio nelle stesse indicate o, in alternativa, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

In ogni caso accertare il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, compreso il danno da perdita di chance, subito dalle ricorrenti a causa dell'illegittima esclusione dalle GAE, con condanna del MIUR al risarcimento dello stesso in misura da accertarsi corso di causa e/o nella misura che verrà determinata dal Giudice

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Fascicolo Bosco Elda contenente a) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; b) Autocertificazione diploma e sede ultimo servizio; c) Diffida 2015 per l'inserimento in graduatoria; e) Documento identità e codice fiscale;
2. Fascicolo Carta Monica: a) Diploma magistrale; b) Autocertificazione diploma e sede ultimo servizio; c) Diffida 2015 per l'inserimento in graduatoria; d) Documento identità e codice fiscale ;
3. Fascicolo Cherchi Giovanna contenente a) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; b) Autocertificazione diploma e sede ultimo servizio; c) Domanda inserimento in GAE; d) Documento identità e codice fiscale;
4. Fascicolo Carrus Stefania contenente: a) Diploma magistrale; b) Autocertificazione diploma e sede ultimo servizio; c) Diffida per l'inserimento in graduatoria; d) Documento identità e codice fiscale;



5. Fascicolo Laurenza Simonetta contenente: a) Diploma Magistrale; b) Autocertificazione diploma e sede ultimo servizio; c) Diffida per l'inserimento in graduatoria; d) Documento identità e codice fiscale;
6. Fascicolo Marongiu Adalgisa contenente a) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; b) Autocertificazione diploma e sede ultimo servizio; c) Diffida per l'inserimento in graduatoria; d) Documento identità e codice fiscale;
7. Fascicolo Oppo Roberta contenente a) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; b) Autocertificazione diploma e sede ultimo servizio; c) Diffida per l'inserimento in graduatoria; d) Documento identità e codice fiscale;
8. Fascicolo Orani Marianna contenente a) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; b) Autocertificazione diploma e sede ultimo servizio; c) Diffida per l'inserimento in graduatoria; d) Documento identità e codice fiscale;
9. Fascicolo Orrù Alessandra contenente a) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; b) Autocertificazione diploma e sede ultimo servizio; c) Diffida per l'inserimento in graduatoria; d) Documento identità e codice fiscale;
10. Fascicolo Steri Luisanna contenente a) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; b) Autocertificazione diploma e sede ultimo servizio; c) Diffida per l'inserimento in graduatoria; d) Documento identità e codice fiscale;
11. Fascicolo Marongiu Sara contenente a) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; b) Autocertificazione diploma e sede ultimo servizio; c) Diffida per l'inserimento in graduatoria; d) Documento identità e codice fiscale;
12. Nota MIUR Reg. Uff. 15457 del 20.05.2015;;
13. D.M. n. 325/2015;
14. Circolare Ministeriale del 30.06.2015;
15. Nota MIUR prot. n. 19621 del 6 luglio 2015;

Istanza per la determinazione della notifica ai litisconsorti ex art. 151 cpc_

Il sottoscritto procuratore, nell'interesse dei ricorrenti,

premessò che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, per le classi concorsuali AAAA e EEEE, per i posti comuni e/o di sostegno;



- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive degli ambiti territoriali delle predette Province, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, visto il contenuto della Riforma della "Buona Scuola" che riconosce la possibilità di partecipare all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani, si ritiene che lo stesso debba essere notificato a tutti i docenti inseriti nelle GAE dei predetti 101 ambiti.

- La notifica del ricorso a tutti questi docenti - controinteressati nei modi ordinari sarebbe oltremodo oneroso e incompatibile con il carattere di urgenza della domanda, stante il loro elevato numero, così come le stesse considerazioni possono farsi per la notifica a mezzo pubblicazione sulla G.U., laddove invece l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 ha previsto la facoltà, per il Giudice, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte. Questa strada questa risulta oggi seguita anche da diversi Tribunali di merito in cause aventi lo stesso oggetto della presente (Tribunale Cremona, Sez. Lav. RG 379/2015; Tribunale di Firenze, Sez. Lav. RG 313/2015; Tribunale Torino, Sez. Lav. RG 4975/2015; Tribunale Velletri, Sez. Lav. RG 2710/2015; Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 – Fonte sito del MIUR http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

- detta forma di notificazione è quella normalmente seguita dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.III.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA



autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA)e scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

L'Avvocato Robert Sanna dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e il contributo unificato versato è di € 259,00.

Oristano, li 02.02.2016

Avv Robert Sanna

